

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono state emanate le norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), di seguito denominato «regolamento».

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*, che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive. Tale potere va esercitato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, secondo la medesima procedura dettata per l'adozione di detti decreti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea.

In proposito, va altresì rammentato che la lettera *r*) dell'originaria norma di delega (art. 4, legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018) legittimava il Governo ad *“apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939”*.

Tanto premesso, si osserva che lo schema di decreto legislativo si compone di soli due articoli, essendo l'intervento correttivo motivato dalla necessità di far fronte ad una problematica di assai circoscritto rilievo.

Ed invero, al fine di garantire che l'azione investigativa dell'EPPO possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e, per altro verso, di evitare che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere della custodia (anche) di materiale investigativo - e, in particolare, di documentazione afferente l'attività di intercettazione - di pertinenza della Procura europea, occorre provvedere alla creazione di un “archivio riservato” separato da quello previsto dagli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e dall'articolo 89-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

All'**articolo 1** si è quindi previsto di introdurre un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo n. 9 del 2021, concernente la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea, stabilendo:

- che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo, vengano conservati in un apposito archivio tenuto *“sotto la direzione e la sorveglianza esclusiva del Procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal Collegio della Procura europea”* (in tale archivio, naturalmente, dovranno confluire sia i materiali relativi ad intercettazioni disposte dall'EPPO, sia quelli concernenti intercettazioni disposte in fascicoli di indagine gestiti dalle procure nazionali e, in seguito, per le più varie ragioni, trasferite all'EPPO).



- che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il procuratore capo europeo, il Ministro della giustizia provveda, con proprio decreto, ad istituire il nuovo archivio di cui al comma 1 presso la procura della Repubblica di Roma;
- che, laddove ne ricorra la necessità, ulteriori archivi su base territoriale possano essere istituiti - anche con successivi decreti - presso gli uffici di procura indicati all'articolo 10 del decreto legislativo n. 9 del 2021.

L'**articolo 2** del decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.



Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura Europea «EPPO».”

RELAZIONE TECNICA

L’intervento in esame è dettato dalla necessità di dare attuazione alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” con cui si dà la possibilità al Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive.

L’obiettivo del presente decreto legislativo, che si compone di **due articoli**, è rendere l’azione investigativa della Procura europea (EPPO) compiutamente autonoma e indipendente evitando nel contempo che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere della custodia (anche) di materiale investigativo - in particolare, di documentazione afferente l’attività di intercettazione - di pertinenza della Procura europea, provvedendo alla creazione di un “archivio riservato” separato da quello previsto dagli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e dall’articolo 89-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Tali obiettivi si concretano, **all’articolo 1**, nell’introduzione dell’articolo 17- bis del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, che prevede l’istituzione di un apposito archivio tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o, nei casi previsti dall’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal Collegio della Procura europea, nel quale debbano essere conservati i verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, vale a dire sia quelle disposte dall’EPPO, sia quelle concernenti intercettazioni disposte in fascicoli di indagine gestiti dalle procure nazionali e, in seguito, per le più varie ragioni, trasferite all’EPPO. L’istituzione dell’archivio, che sarà tenuto presso la Procura della Repubblica di Roma, sarà disciplinata da un decreto appositamente adottato dal Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si prevede, inoltre, che il Ministro della giustizia, se ne ricorre la necessità, possa istituire con lo stesso decreto o altri decreti, altri archivi su base territoriale nelle sedi indicate all’articolo 10 del decreto legislativo n. 9 del 2021.

Dal punto di vista tecnico - finanziario si rappresenta che il decreto legislativo in esame, risulta sia in linea con i programmi che impegnano questa Amministrazione nell’adottare misure e criteri operativi volti al consolidamento delle attività della nuova procura europea, sia in coerenza con gli obiettivi di informatizzazione del settore delle intercettazioni, che ha già previsto l’approntamento presso gli uffici di procura degli archivi riservati, costituiti da server e apparecchiature informatiche complementari.

Al riguardo si evidenzia che, nell’ambito del settore delle intercettazioni nella fase di indagine, la creazione di un archivio riservato digitale è stata realizzata mediante progetto a titolarità tramite l’unità organizzativa specifica di attuazione DGSIA, finanziato dal PON *Governance* con l’obiettivo di



migliorare il processo di acquisizione, gestione e fruizione delle intercettazioni dalla fase investigativa fino al momento dell'esecuzione penale.

L'attuazione del progetto, che oramai si è completamente conclusa, è stata effettuata tramite affidamento, nell'ambito della convenzione CONSIP "Tecnologie Server 1", lotto 1. I server, e le apparecchiature complementari previste nella fornitura sono state destinate alla creazione dell'archivio riservato delle intercettazioni per il processo penale presso 140 Procure della Repubblica (di cui 98 imputati al finanziamento in ambito PON Governance per € 17.331.049,96 e 42 inizialmente previsti nell'ambito del Programma Complementare al PON Governance per ulteriori € 7.414.502,84, successivamente transitati su fondi PON con Decreto Direttoriale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 230 del 5 dicembre 2019 dell'Agenzia per la Coesione). Al 31 dicembre 2019 il progetto ha maturato e certificato una spesa di complessivi € 24.621.825,00 (di cui € 7.386.547,54 sul Programma operativo complementare). Nel corso del 2020 è continuata l'attività di implementazione (finanziata su fondi nazionali) relativa al software degli archivi presso le Procure della Repubblica. A fine 2020 il 75% delle Procure aveva già eseguito le operazioni preliminari di configurazione oppure aveva già in uso l'archivio riservato, mentre a fine 2021 la totalità (il 100%) degli archivi è risultato funzionante.

Si segnala quindi che la gestione dell'apposito archivio presso la procura della Repubblica di Roma e degli ulteriori archivi territoriali previsti ai commi 1 e 2 dell'introducendo articolo 17-bis, si inserisce nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia, non generando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.5 – "Transizione digitale della giustizia, analisi statistica e politiche di coesione" – Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" – capitolo 2301 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", che reca uno stanziamento di euro 57.647.619 per l'anno 2023, di euro 55.828.619 per l'anno 2024 e di euro 55.863.619 per l'anno 2025, nonché sul capitolo 7503 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione...", che reca uno stanziamento di euro 242.656.020 per l'anno 2023, di euro 175.468.792 per l'anno 2024 e di euro 121.265.401 per l'anno 2025.

In coerenza con quanto sopra rappresentato, **l'articolo 2** reca la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Provvedimento: schema di decreto legislativo, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della procura europea - «EPPO»".

Referente ATN: Ufficio legislativo del Dicastero della Giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive. Tale potere va esercitato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, secondo la medesima procedura dettata per l'adozione di detti decreti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea.

In proposito, la lettera *r*) dell'originaria norma di delega (articolo 4, legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018) legittimava il Governo ad "*apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939*".

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2022, n. 9, sono state approvate le norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).

L'intervento normativo in esame, che si compone di due soli articoli, viene predisposto al fine di garantire che l'azione investigativa dell'EPPO possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e, per altro verso, di evitare che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere della custodia (anche) di materiale investigativo - e, in particolare, di documentazione afferente all'attività di intercettazione - di pertinenza della Procura europea.

Per tale ragione, si provvede alla creazione di un "archivio riservato" separato da quello utilizzato dalle procure nazionali, previsto - come noto - dagli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e dall'articolo 89-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame introduce dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, l'articolo 17-bis (*Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea*), con il quale si prevede:

- che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo, vengano conservati in un apposito archivio tenuto "sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del Procuratore europeo dal Collegio della Procura europea" (in tale archivio, naturalmente, dovranno confluire sia i materiali relativi ad intercettazioni disposte dall'EPPO, sia quelli concernenti intercettazioni disposte in fascicoli di indagine gestiti dalle procure nazionali e, in seguito, per le più varie ragioni, trasferite all'EPPO);
- che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il procuratore capo europeo, il Ministro della giustizia provveda, con proprio decreto, ad istituire il nuovo archivio di cui al comma 1 presso la procura della Repubblica di Roma;
- che, laddove ne ricorra la necessità, ulteriori archivi su base territoriale possano essere istituiti - anche con successivi decreti - presso gli uffici di procura indicati all'articolo 10.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide, nei termini indicati al punto 2):

- sul decreto legislativo 2 febbraio 2022, n. 9 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»*).

In particolare, in termini positivi:

L'articolo 1 (Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9) dello schema di decreto legislativo in esame prevede l'inserimento, dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, dell'articolo 17-bis, con il quale si prevede che:

1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in un apposito archivio tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal Collegio della Procura europea.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l'archivio di cui al comma 1 presso la procura della Repubblica di Roma. Se ne ricorre la necessità, il Ministro della giustizia può altresì istituire, con il medesimo o con successivi decreti, ulteriori archivi su base territoriale presso gli uffici di procura indicati all'articolo 10.

L'articolo 2 del decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte qui analizzate.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, anzi viene predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, e in linea con quanto previsto dalla lettera r) dell'originaria norma di delega (articolo 4, legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018), che legittimava il Governo ad *"apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939"*.

L'intervento normativo incide, in particolare, sul decreto legislativo 2 febbraio 2022, n. 9 che reca le norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPP»).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per la modifica apportata e riassunta sub. 2 della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il suo innesto nel tessuto normativo esistente.

In particolare:

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame introduce, infatti, dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, l'articolo 17-bis (*Conservazione della documentazione*

relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea), con il quale si prevede:

- che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo, vengano conservati in un apposito archivio tenuto “sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore europeo o, nei casi previsti dall’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del Procuratore europeo dal Collegio della Procura europea” tale archivio, naturalmente, dovranno confluire sia i materiali relativi ad intercettazioni disposte dall’EPPO, sia quelli concernenti intercettazioni disposte in fascicoli di indagine gestiti dalle procure nazionali e, in seguito, per le più varie ragioni, trasferite all’EPPO;
- che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sentito il procuratore capo europeo, il Ministro della giustizia provveda, con proprio decreto, ad istituire il nuovo archivio di cui al comma 1 presso la procura della Repubblica di Roma;
- che, laddove ne ricorra la necessità, ulteriori archivi su base territoriale possano essere istituiti - anche con successivi decreti - presso gli uffici di procura indicati all’articolo 10.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con l’articolo 9 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delegazione europea 2021), il Governo è stato delegato a “*modificare la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell’Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata*”.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L’articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, prevede che: “*Il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l’archivio di cui al comma 1 presso la procura della Repubblica di Roma. Se ne ricorre la necessità, il Ministro della giustizia può altresì istituire, con il medesimo o con successivi decreti, ulteriori archivi su base territoriale presso gli uffici di procura indicati all’articolo 10*”. Il previsto termine semestrale è stato ritenuto congruo dalla competente articolazione ministeriale (DGSIA).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo concernente l'istituzione della Procura europea sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente. Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari, anche nella veste di amministrazione vigilante sugli ordini professionali.



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Ufficio legislativo

AL DAGL

e, p.c.

Al Signor Capo di Gabinetto

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea - «EPPO». **Richiesta di esenzione dall'AIR.**

Amministrazione competente: Ufficio legislativo-Ministero della Giustizia

Referenti dell'amministrazione competente: dr. Vincenzo Picciotti, Consigliere presso l'Ufficio Legislativo; dr.ssa Giuliana Giardina, funzionario giudiziario presso l'Ufficio legislativo.

Si richiede, ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive.

La richiesta di esenzione viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

a) Le disposizioni non importano costi di adeguamento, trattandosi di norme di carattere organizzativo volte a superare una problematica emersa nel corso di questi primi mesi di operatività della normativa di implementazione. Con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, entrato in vigore il 6 febbraio 2021, l'Italia ha prontamente adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO», introducendo nel sistema interno, le funzioni del procuratore europeo delegato. L'articolo 17 del d.lgs. n. 9 del 2021 prevede che ai fini di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento, i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti. Con nota 12 aprile 2021, il Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale degli Affari internazionale e della Cooperazione giudiziaria - ha provveduto a notificare alla Procura europea, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 3, del Regolamento EPPO, l'elenco degli specifici gravi reati rispetto ai quali è limitato l'uso delle misure investigative di cui all'art. 30 paragrafo 1 lett. e) (intercettazioni).

L'intervento correttivo risponde alla necessità di integrare l'azione investigativa dei procuratori europei delegati nel sistema italiano, garantendone al contempo l'autonomia e l'indipendenza: ciò, in particolare, riguardo alla custodia degli atti e delle registrazioni inerenti alle intercettazioni richieste dalla Procura europea e autorizzate dal GIP in base al codice di procedura penale italiano. A tale esigenza si è sinora fatto fronte utilizzando gli archivi già in essere, posti - come noto - sotto la responsabilità dei procuratori della Repubblica. Con la nuova disposizione, conformemente a quanto richiesto dall'EPPO e dai procuratori della Repubblica, si prevede che la documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea sia conservata in un archivio *ad hoc*, del quale sarà responsabile il procuratore europeo (o il PED designato in sostituzione dal Collegio di EPPO per l'ipotesi di impedimento o indisponibilità).

Il nuovo archivio sarà concretamente istituito presso la Procura della Repubblica di Roma con un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e in esso confluiranno e saranno conservati i verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza.

Trattasi, naturalmente, sia delle intercettazioni disposte dall'EPPO, sia di quelle concernenti intercettazioni disposte in fascicoli di indagine gestiti dalle procure nazionali e, in seguito, per le più varie ragioni, trasferite all'EPPO. Si prevede, inoltre, che il Ministro della giustizia, se ne ricorre la necessità, possa istituire con lo stesso o successivi decreti, altri archivi su base territoriale purché sempre presso gli uffici delle procure distrettuali, individuate come sede dei PED ex articolo 10 del decreto legislativo 9/2021¹. Le previsioni normative non importano costi di adeguamento posto che il decreto legislativo in esame, risulta sia in linea con i programmi che impegnano questa Amministrazione nell'adottare misure e criteri operativi volti al consolidamento delle attività della nuova procura europea, sia in coerenza con gli obiettivi di informatizzazione del settore delle intercettazioni, che ha già previsto l'approntamento presso gli uffici di procura dei relativi archivi, costituiti da server e apparecchiature informatiche complementari.

- b) In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo, essi vanno identificati, nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione della normativa in questione. Il Ministero della giustizia cui, come sopra detto, compete l'adozione di un decreto istitutivo di un apposito archivio presso la procura della Repubblica di Roma ovvero, ove ne ricorra la necessità, di ulteriori archivi su base territoriale, da istituire, anche con successivi decreti, presso gli uffici individuati quali sedi dei PED. Destinatari diretti sono altresì il procuratore europeo, cui spetta la direzione e la sorveglianza del nuovo archivio o il procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal Collegio della Procura europea, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento. Destinatari sono anche i procuratori europei delegati nazionali, le cancellerie dei procuratori europei delegati nazionali, nonché gli appartenenti alle forze dell'ordine che collaborano nelle attività di indagini dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, di competenza EPPO. Al riguardo, va considerato, che l'impatto derivante dal presente intervento è, invero, di modesta entità. Dalla relazione annuale della Procura Europea per il 2021², risulta che le indagini aperte in Italia, al 31

¹ Le sedi e il numero dei procuratori europei delegati sono state individuate con il decreto ministeriale del 15 aprile 2021, previo accordo concluso tra la Ministra della Giustizia ed il procuratore capo europeo (pubblicato in GU il 1 aprile 2021 n. 79) previsto dall'art. 4 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 9. Il 3 maggio 2021 sono stati nominati quindici dei venti procuratori europei delegati.

La ripartizione territoriale dei procuratori europei delegati ha coinvolto nove "procure distrettuali" (Bari, Bologna, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), e – seppur con una diversa attribuzione numerica per ciascun ufficio – è stato previsto un organico complessivo di venti magistrati.

Più precisamente il distretto di Roma comprende (Roma, Cagliari, L'Aquila, Perugia, per un totale di n. 3 PED); Milano (Milano e Brescia, per un totale di n. 3 PED); Bari (Bari, Campobasso, Lecce, per un totale di n. 3 PED); Bologna (Bologna, Ancora, Firenze, per un totale di n. 2 PED); Catanzaro (Catanzaro, Potenza, Reggio Calabria, per un totale di n. 2 PED); Napoli (Napoli e Salerno, per un totale di n. 2 PED); Palermo (Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina, per un totale di n. 2); Torino (Torino e Genova, per un totale di n. 2 PED); Venezia (Venezia, Trento, Trieste, per un totale di n. 2 PED).

² Cfr. Relazione annuale della Procura europea 2021- <https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-07/EPPO-Annual-Report-2021-IT.pdf>. Ai sensi dell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/856

dicembre 2021, per reati di competenza EPPO, sono state 120 (di cui 40 le indagini transfrontaliere), mentre quelle attive, alla stessa data, risultavano 102; le segnalazioni/denunce ricevute sono state in totale 262 (di cui: n. 240 quelle ricevute da autorità nazionali competenti; 19 da istituzioni, organi e organismi dell'UE; 3 da privati; 0 d'ufficio). Per quanto riguarda i reati oggetto di indagine, s'è trattato, nella maggior parte dei casi, di reati di frodi, pari a 173 (di cui, n. 60 quelli di frode connessa alle spese non in rapporto con gli appalti; n. 9, le indagini in materia di frode connessa alle spese in rapporto con gli appalti; n. 57 quelle in materia di frode a danno delle entrate non in rapporto con l'IVA; n. 47 le investigazioni svolte in materia di reato di frode a danno delle entrate IVA. Altre indagini hanno riguardato i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale dedita a reati lesivi degli interessi finanziari (n. 5), di corruzione (n. 5), di appropriazione indebita (n. 3) di riciclaggio di denaro (n. 3) e di reato indissolubilmente connesso (n. 34); indagini transfrontaliere (40).

Si rappresenta che le operazioni di intercettazioni, i cui verbali e le registrazioni verranno conservati nell'istituendo archivio, come già notificato alla procura europea con la nota sopra citata, vengono consentite solamente rispetto ad alcuni specifici gravi reati di cui all'articolo 266 e seguenti del codice di procedura penale che ne prevede l'ammissibilità per i delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni ed ai delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, oltre che ad una serie di delitti individuati per titolo di reato tra cui, per quanto qui di interesse, i delitti di contrabbando. Ne consegue pertanto che l'impatto atteso per i destinatari dell'intervento è - come detto - di entità assolutamente contenuta. L'intervento normativo comporta effetti positivi per tutte le procure della Repubblica che non dovranno più trovarsi nella condizione di rispondere della custodia (anche) di materiale investigativo - in particolare, di documentazione afferente all'attività di intercettazione - di pertinenza della Procura europea.

- c) Le disposizioni del decreto non importano alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche**, considerato, come sopra detto, che la gestione dell'apposito archivio presso la procura della Repubblica di Roma e degli ulteriori eventuali archivi territoriali previsti ai commi 1 e 2 dell'introducendo articolo 17-bis, si inserisce nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse


della Commissione del 25 maggio 2021, la Procura europea ha assunto i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1939 il 1° giugno 2021.

Il report sopra cit., evidenzia che nei suoi primi sette mesi di attività, Eppo ha trattato buona parte dell'arretrato di casi aperti dalle autorità nazionali prima che divenisse operativa, l'intero arretrato delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e ha gestito tutte le nuove segnalazioni di sospetta frode provenienti da tutte le fonti possibili. In totale, la Procura Europea ha ricevuto 2.832 segnalazioni e ha avviato 576 indagini. Al 31 dicembre 2021 le indagini attive erano 515: il 17,6 % erano frodi in materia di IVA per un danno stimato di 2,5 miliardi di EUR; il 27,5 % aveva carattere transfrontaliero (atti commessi sul territorio di diversi paesi o che hanno arrecato danni a diversi paesi).

al processo di digitalizzazione del settore giustizia, non generando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- d) **L'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** e, in ogni caso, non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Roma, 2 febbraio 2023


Antonio Mura
Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

